

ENTE CASSA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA E SCUOLA EDILE DI RAGUSA STATUTO

Art. 1: COSTITUZIONE DELL'ENTE CASSA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA E SCUOLA EDILE – SUA DENOMINAZIONE E SEDE

In conformità dell'art. 63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla Industria delle Costruzioni ed affini del 25/11/66; all'accordo nazionale dell'8/11/69 ed all'art. 3 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 15 gennaio 1970, è costituito l'ENTE CASSA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA E SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA con sede in Ragusa.

Art. 2: FUNZIONI

L'Ente è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'intersid e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (FENEAL –U.I.L.; FILCA – C.I.S.L.; FILLEA–C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'Associazione Provinciale Imprenditori edili di Ragusa e la FENEAL-UIL, FILCA–CISL, FILLEA–CGIL della provincia di Ragusa. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti dell'Ente. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 3: COMPITI

L'Ente provvede a:

- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Ragusa ad esse aderenti.
- Attuazione, senza fine di lucro, di programmi finalizzati all'Addestramento Professionale e all'Orientamento per le maestranze edili per elevarne le capacità tecnico – produttive ed eventualmente favorire l'acquisizione di nuove tecniche costruttive.

Art. 4: ISCRITTI

Vengono iscritti all'Ente tutti i lavoratori svolgenti attività edilizia od affine in provincia di Ragusa. I lavoratori di cui al comma precedente eleggono domicilio legale presso la Sede dell'Ente per quanto concerne i servizi gestiti dall'Ente medesimo.

Art. 5: RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione all'Ente ha inizio dal giorno in cui il lavoratore viene avviato all'attività edilizia od affine. Il rapporto si estingue per i vari motivi: a) morte dell'iscritto; b) cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente; c) passaggio dell'iscritto ad altra attività; d) espatrio dell'iscritto; e) emigrazione dell'iscritto in altra provincia; f) cessazione permanente di attività lavorativa; g) quando l'iscritto all'Ente diventa Imprenditore.

Art. 6: CONTRIBUTIONI

Le contribuzioni e i versamenti all'Ente sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2) e nell'ambito di questi accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Ragusa ad esse aderenti. Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Ente sono inscindibili tra loro.

Art 7: PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni dell'Ente sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2) del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali

suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Ragusa aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione. L'Ente dà automatica ed integrale applicazione delle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 8: ORGANI

Sono organi dell'Ente: - il Comitato di Presidenza; - il Comitato di Gestione; - il Consiglio Generale; - il Collegio Sindacale.

Art. 9: DURATA DELL'INCARICO

I membri che compongono gli Organi dell'Ente durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' però data la facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 10: COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice-Presidente. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima. Uno fra i membri nominati dalle Associazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente. Spetta al comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente e il Vice-Presidente demandano le loro funzioni, di volta in volta, ognuno per la propria sfera di competenza, ad altro componente del Comitato di Gestione di parte datoriale per il Presidente e di parte dei lavoratori per il Vice-Presidente. La designazione deve essere effettuata per iscritto ed approvata nella prima riunione del Comitato di Gestione.

Art. 11: COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare il Comitato di Gestione predispose il piano previsionale delle entrate e delle uscite – in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2), relativi ai contributi e alle prestazioni – nonché il bilancio consuntivo. Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Ragusa aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Ragusa aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2. Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti. In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive. Il Comitato di Gestione svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) vigila sul funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
- b) provvede all'impiego dei fondi dell'Ente, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- c) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
- d) promuove tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- e) cura la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e divulgazione nei rapporti annuali dell'Ente;
- f) assume e licenzia, previo parere vincolante espresso dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, il personale dell'Ente, fissandone il trattamento economico;
- g) promuove tutte le iniziative per divulgare le funzioni dell'Ente presso gli operai e le imprese edili;

h) verifica trimestralmente la regolarità degli adempimenti contributivi onde vagliare la opportunità, dopo attento esame dell'elenco delle imprese inadempienti, dell'applicazione di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del regolamento.

Art. 12: CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, su iniziativa del Presidente o di almeno tre membri del Comitato medesimo. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine fissato per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Art. 13: DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14: CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentati nel Comitato di Gestione; Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 11 (Comitato di Gestione) alle condizioni e con modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 (Funzioni).

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni;
- deliberare ed approvare i regolamenti interni dell'Ente. Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 15: CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce:

- a) Una volta all'anno in via ordinaria;
- b) In via straordinaria: 1) su iniziativa del Presidente o di almeno cinque membri del Consiglio stesso; 2) ogni qualvolta si debba decidere su eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi:
 - Almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione ordinaria;
 - Almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione straordinaria.

Art. 16: COMPENSI AI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE ED IL CONSIGLIO GENERALE

Ai componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ivi compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, non compete alcun compenso. Peraltro al Presidente ed al Vice-Presidente potrà essere riconosciuto, mediante delibera del Comitato di Gestione, un rimborso per le spese effettive o di rappresentanza sostenute.

Art. 17: COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2). Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei

Conti. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403.2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. I Revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 18: COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

Ai componenti il Collegio Sindacale è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio consuntivo.

Art. 19: DIRETTORE E PERSONALE DELL'ENTE

Gli Uffici dell'Ente sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione fra i candidati designati dalle Associazioni stipulanti. Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione. L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi dell'Ente è fatta dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore. Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dell'Ente, ivi incluso il Di terrore, sarà deliberato da apposito regolamento, approvato mediante deliberazione del Comitato di Gestione. Il trattamento economico globale annuo, da determinarsi nel Regolamento, non potrà essere inferiore al trattamento degli Impiegati Edili.

Art. 20: PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciati e donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengano comunque acquisiti in proprietà dell'Ente;
b) agli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo previe occorrendo le eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente. I capitali amministrativi dell'Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente;
d) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Ente

Art. 21: ENTRATE

Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) I contributi ad esso spettanti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
- b) Gli interessi attivi derivanti dall'attività di tutte le gestioni dell'Ente, e le altre rendite patrimoniali;
- c) Gli interessi di mora e le penalità per ritardati pagamenti dei contributi, nella misura stabilita dalle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- d) I proventi delle multe a mente delle norme del Contratto Collettivo di lavoro;
- e) Le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizione ed in genere per atti di liberalità;
- f) Ogni altra somma che, per qualsiasi titolo venga in proprietà dell'Ente.

Art. 22: PRELEVAMENTI E SPESE

Per provvedere alle spese di gestione l'Ente si varrà delle entrate di cui all'art. precedente, ad eccezione di quelle previste dal comma e) di esso. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire le riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato di Gestione. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati – dichiarazioni assegni circolari e bancarie c/c), firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice-Presidente. Le persone chiamate a sostituire il Presidente ed il Vice-Presidente, quando esercitano le funzioni di cui al presente art., dovranno essere munite di delega scritta come previsto dall'art. 10 ultimo comma.

Art. 23: ESERCIZI FINANZIARI – BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. Tale bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura, e cioè entro il 31 marzo di ogni anno da parte del Consiglio Generale. Esso sarà accompagnato da una relazione firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente e da una relazione del Collegio Sindacale. Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere predisposto, da parte del Comitato di Gestione, ed esaminato e valutato da parte del Consiglio Generale, il piano previsionale delle entrate e delle uscite. Entrambi i bilanci (preventivo e consuntivo) e le rispettive relazioni saranno trasmessi, entro il termine di un mese dalla data della loro valutazione e approvazione, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti (datori di lavoro e lavoratori), per la ratifica, entro il 1° Maggio. Tale ratifica dovrà avvenire entro il 31 Maggio dello stesso anno. Il bilancio consuntivo deve esporre in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. Il bilancio preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 24: SCIoglimento DELL'ENTE

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 11 (Comitato di Gestione), su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 (Funzioni). L'Ente ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.